



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE SERVIZI SOCIALI

N° Registro del Servizio 8 del 05/02/2018			
N° Registro Generale <u>132</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>96 del 06 FEB. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.- Anno 2017

L'anno Duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Febbraio e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 1653 del 31.01.2018 con il quale sono state conferite alla sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO le funzioni di "Responsabile del Settore Servizi Sociali;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTI:

- l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art. 50 della Legge 17 maggio 1990 n. 144, che introduce misure a sostegno dei nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) e meno abbienti;

- il **D.P.C.M.** 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 che definisce le modalità operative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- il **D.M.** 21 dicembre 2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337 e s.m.i. che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art. 65 della richiamata Legge 448/98;

ATTESO che in seguito alla riforma dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, con circolare n. 171 del 2014 sono state comunicate le nuove soglie e le modalità di calcolo da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2017, all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 della Legge 448/1998);

RICHIAMATA la circolare INPS n. 46 del 02/03/2016 con la quale, nel recepire le indicazioni del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicate sulla G.U. n. 35 del 12/02/2016, si rende noto che l'importo mensile della prestazione in oggetto per l'anno 2017, nella misura intera è di €. 141,30 e che, per il medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti , di cui almeno tre figli minori, è pari a €. 8.555,99;

PRESO ATTO del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia recante ad Oggetto “Rivalutazione, per l’anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25/02/2017 in cui si rende noto che “così come accaduto nell’anno 2016, restano fermi anche per l’anno 2017 la misura ed i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015”

ATTESO che spetta al Comune di residenza, l’istruttoria delle domande e la trasmissione delle stesse all’INPS che provvederà al pagamento dell’assegno, sulla base dei dati forniti dal Comune;

CONSIDERATO che la domanda per ottenere il beneficio dell’assegno in parola deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio;

RILEVATO che :

- il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente , si sia verificato successivamente e, in tal caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare;

VISTO che sono state acquisite le domande di concessione dell’assegno in parola per l’anno 2017;

VISTO che sono state acquisite le seguenti domande di concessione dell’assegno in parola :

	Richiedenti	C.F.
1	Omissis	Omissis
2	Omissis	Omissis
3	Omissis	Omissis
4	Omissis	Omissis
5	Omissis	Omissis
6	Omissis	Omissis
7	Omissis	Omissis
8	Omissis	Omissis
9	Omissis	Omissis
10	Omissis	Omissis
11	Omissis	Omissis
12	Omissis	Omissis
13	Omissis	Omissis
14	Omissis	Omissis
15	Omissis	Omissis
16	Omissis	Omissis
17	Omissis	Omissis
18	Omissis	Omissis
19	Omissis	Omissis
20	Omissis	Omissis
21	Omissis	Omissis
22	Omissis	Omissis
23	Omissis	Omissis
24	Omissis	Omissis
25	Omissis	Omissis

VERIFICATA la corretta compilazione delle domande e la completezza delle documentazioni allegate nonché l'avvenuta presentazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa;

VISTO il risultato del programma di calcolo del diritto dell'INPS per i richiedenti l'assegno in parola;

VISTO che dall'istruttoria svolta dall'ufficio e dall'esito del suddetto programma di calcolo del diritto dell'INPS, risulta attribuibile l'assegno ai richiedenti riportati nell'elenco che si allega al presente provvedimento per l'approvazione, per gli importi riportati a fianco di ciascun nominativo;

VERIFICATA la corretta compilazione delle suddette domande e la completezza delle documentazioni allegate nonché l'avvenuta presentazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa ed il possesso dei requisiti ;

PRESO ATTO che dell'esito del programma di calcolo del diritto dell'INPS, le richiedenti di cui sopra risultano avere diritto all'assegno per il seguente importo:

	Richiedenti	C.F.	IMPORTO ANF
1	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
2	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
3	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
4	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
5	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
6	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
7	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
8	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
9	Omissis	Omissis	€ 1.071,53
10	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
11	Omissis	Omissis	€ 1.278,20
12	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
13	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
14	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
15	Omissis	Omissis	€ 1.628,05
16	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
17	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
18	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
19	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
20	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
21	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
22	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
23	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
24	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
25	Omissis	Omissis	€ 1.836,90

PRESO ATTO che in seguito ad esito istruttorio e preso atto del risultato del programma di calcolo del diritto dell'INPS i seguenti richiedenti non hanno diritto al beneficio in parola:

1	Omissis	Omissis	Non ha diritto all'ANF
---	---------	---------	------------------------

RITENUTO doversi provvedere alla trasmissione all'INPS a mezzo software dedicato on-line, i dati necessari delle richiedenti sopra generalizzate, ai fini dell'erogazione diretta dell'assegno spettante da parte dell'INPS;

VISTI :

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
- D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa

1. DI APPROVARE la concessione dell' assegno per il Nucleo familiare di cui alla normativa in narrativa riportata per come di seguito:

	Richiedenti	C.F.	IMPORTO ANF
1	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
2	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
3	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
4	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
5	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
6	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
7	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
8	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
9	Omissis	Omissis	€ 1.071,53
10	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
11	Omissis	Omissis	€ 1.278,20
12	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
13	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
14	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
15	Omissis	Omissis	€ 1.628,05
16	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
17	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
18	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
19	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
20	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
21	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
22	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
23	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
24	Omissis	Omissis	€ 1.836,90
25	Omissis	Omissis	€ 1.836,90

2. DI DARE ATTO che in seguito ad esito istruttorio ed in seguito al risultato del programma di calcolo del diritto dell'INPS i seguenti richiedenti non hanno diritto al beneficio in parola:

1	Omissis	Omissis	Non ha diritto all'ANF
---	---------	---------	------------------------

